

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 LUG. 2003

ADDI: 11 LUG. 2003

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STOKACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Antonio	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
CARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI:


Tutti presenti

DELIBERAZIONE N.

-642-

OGGETTO:

Atto di controllo ex D.G.R.L. n. 1306/02:
Deliberazione del direttore Generale della Azienda USL RM/D n. 511 del 16.05.2003 concernente: "Rinnovo
del contratto per l'affidamento biennale del Servizio di trasporto utenti portatori di handicap presso i centri
convenzionati ex art. 36 legge n. 833/78 aggiudicato con delibera n. 1006 del 21.09.2001 alla ditta Autoservizi
Faizon srl. Importo annuo €516.453,43 IVA compresa - Parere negativo.



642 11 LUG. 2003

OGGETTO: Atto di controllo ex D.G.R.I. n. 1306 del 27/9/02 - deliberazione del Direttore Generale della Azienda USL RM/D n. 511 del 16/05/03 concernente: rinnovo del contratto per l'affidamento biennale del Servizio di trasporto utenti portatori di handicap presso i Centri convenzionati ex art. 26 legge n. 833/78 aggiudicato con deliberazione n. 1006 del 21.08.2001 alla ditta Autoservizi Falcon Srl. Importo annuo: € 516.453,43 IVA compresa. - Parere negativo.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio, che attribuisce alla Giunta Regionale la vigilanza ed il controllo sugli enti e le aziende regionali;

VISTA la legge regionale 16/6/1994 n. 18 che, all'articolo 2 prevede in particolare che la Giunta Regionale esercita la vigilanza sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate alle aziende sanitarie, sull'imparzialità e sul buon andamento della loro attività e sulla qualità dell'assistenza, nonché ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

- l'art.2, comma 2, del D.Lgs n.502/92 che ha ricompreso nell'ambito delle competenze regionali "... le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle ... unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie";
- il comma 2-sexies lett e) che conferisce alla Regione l'obbligo di disciplinare "le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, nelle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse ...";

RILEVATO che nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Lazio della proposta di legge "Norme in materia di ordinamento del Servizio Sanitario Regionale", si rende necessario esercitare un controllo diretto sui provvedimenti adottati dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, con particolare riferimento a quelli che comportano un aumento dei costi, per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria;

PRESO ATTO che la Regione Lazio già con il "concordamento" ha messo in atto un efficace strumento per il controllo dell'andamento della spesa sanitaria che ha prodotto degli effetti sul contenimento della spesa complessiva;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 1306 del 27/9/02 con la quale è stato deliberato:

- di costituire una Commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie del Lazio;
- di stabilire che i provvedimenti dei Direttori Generali delle aziende sanitarie che comportino costi per le aziende stesse, dovranno essere inviati, preventivamente, alla Giunta Regionale che li esaminerà, tramite la Commissione, entro 40 giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali i provvedimenti stessi produrranno effetti giuridici;
- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di nominare la Commissione succitata sulla base delle designazioni da parte dei due Assessori interessati nonché la segreteria tecnica

642 11 LUG. 2003

amministrativa e di emanare apposite direttive ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed alla Commissione per individuare i provvedimenti da sottoporre alla Commissione nonché determinare l'ambito di attività e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.499/02 "Costituzione commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione Lazio";

VISTA la nota prot. n. 97798 del 30/10/02 con la quale il Presidente della Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni contenute nella su richiamata deliberazione, ha emanato le direttive per individuare i provvedimenti da sottoporre alla Commissione di verifica e controllo;

VISTO il provvedimento indicato in oggetto allegato alla presente delibera, trasmesso in data 12.06.2003 e pervenuto il 13.06.2003;

CONSIDERATO che tale provvedimento rientrando tra gli atti di cui alla su menzionata direttiva deve essere sottoposto al controllo della Giunta regionale;

VISTO il parere n. 13 del 24/06/2003 della Commissione per la verifica ed il controllo dei provvedimenti dei Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Lazio allegato alla presente deliberazione, dal quale si evince che:

- trattasi di una rinnovo di contratto affidato a mezzo di pubblico incanto del servizio di trasporto utenti portatori di handicap presso i centri convenzionati ex art. 26 legge 833/78, per il periodo di due anni; considerato che il rinnovo non deve diventare uno strumento per eludere le procedure di gara previste dalla normativa vigente, si ritiene, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 921 del 19.02.2003, che ritiene abrogata la previsione normativa dell'art. 44 della legge 724/1994, di poter assentire alla proroga del contratto indicato nella delibera in esame soltanto per un periodo massimo di tre mesi, con conseguente obbligo per il Direttore Generale dell'Azienda di indire subito le procedure di gara, secondo la normativa vigente, per il servizio in argomento.

all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere negativo in merito al provvedimento in oggetto, consentendone la proroga per un periodo di tre mesi, necessari per l'espletamento di nuova gara.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

11 LUG 2003

